

(N. 573)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1954

Concessione per l'esercizio 1954-55, a favore dell'Ente Nazionale per l'Educazione Marinara, di un contributo straordinario di lire 23.000.000 e aumento del contributo ordinario annuo di lire 110.000.000, di cui il predetto Ente beneficia per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543, a lire 167.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale per l'educazione marinara (E.N.E.M.), istituito con regio decreto 24 luglio 1936 con lo scopo di provvedere alla istruzione tecnica professionale delle maestranze per la Marina da traffico e da pesca e relative industrie marittime, gestisce attualmente ventinove scuole professionali marittime, nelle quali viene dato notevole sviluppo alle esercitazioni pratiche di mare.

Dato il carattere dei compiti dell'Ente, considerati sussidiari rispetto a quelli dello Stato nel settore dell'istruzione marinara, è stato previsto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione un apposito stanziamento, a titolo di contributo, di lire 110.000.000.

Detto stanziamento è risultato però insufficiente alle effettive necessità dell'Ente.

Pertanto il Ministero della pubblica istruzione, riconosciuta la opportunità di assicurare alle scuole dipendenti da detto E.N.E.M. un normale funzionamento e la necessità di migliorare il trattamento economico al personale da esso amministrato, che è retribuito in modo molto modesto, è venuto nella determinazione, con parere favorevole del Ministero del tesoro, di proporre l'allegato disegno di legge concernente la concessione, per l'esercizio 1954-55, a favore dell'Ente stesso, di un contributo straordinario di lire 23.000.000 e l'aumento del contributo ordinario annuo di lire 110.000.000, di cui il predetto Ente attualmente beneficia per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543, a lire 167.000.000, per l'esercizio 1954-55.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla spesa complessiva di lire 80.000.000 verrà provveduto mediante riduzione, per equivalente importo, dello stanziamento del capitolo n. 516 « Fondo occorrente ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55.

La misura del contributo ordinario annuo dovuto dallo Stato all'Ente di cui sopra sarà determinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, con un apposito articolo della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione, per l'esercizio 1954-55, di un contributo straordinario di lire 23.000.000 a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara.

Art. 2.

Il contributo annuo di lire 110.000.000 di cui il predetto Ente attualmente beneficia, per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543, è elevato a lire 167.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 3.

La misura del contributo ordinario annuo dovuto dallo Stato all'Ente di cui sopra, sarà determinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, con un apposito articolo della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Alla maggiore spesa complessiva di lire 80.000.000 di cui agli articoli 1 e 2 si farà fronte con la riduzione, per equivalente importo, dello stanziamento del capitolo n. 516 « Fondo occorrente ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.